



Legge 27 Giugno 1917 (1) che regola il funzionamento dell'Ufficio Annonario e la distribuzione ai privati del pane e del grano.

**Art. 1.**

**- L'Ufficio Annonario è composto di un Presidente, del Presidente del Forno Normale o di un membro del Consiglio d'Amministrazione, di due rappresentanti per le Parrocchie Pieve, Borgo, Serravalle e di un rappresentante per le altre Parrocchie.**

**Il Cassiere ed il Contabile possono partecipare con voto consultivo, ma non fanno parte dell'Ufficio.**

**Art. 2.**

- In senso all'Ufficio Annonario verrà nominato un Comitato esecutivo composto di tre membri.

**Art. 3.**

- Esso si aduna ogni qualvolta lo crederà necessario il Presidente ed in via ordinaria una volta al mese in uno dei 5 giorni successivi al ventesimo giorno dopo ogni dispensa per deliberare:

- a) sulla distribuzione dei cereali per tutte le parrocchie;
- b) sulla quantità massima di grano da panificarsi da ciascun fondo;
- c) su ogni altro incombente.

Se i membri dell'Ufficio Annonario non potranno intervenire all'adunanza mensile ordinaria o a quelle indette dal Presidente riferiranno, ritenendosi legale l'adunanza con un terzo dei componenti l'Ufficio Annonario.

**Art. 4.**

- Sarà obbligo del Cassiere di riferire in ogni adunanza mensile sullo stato generale di magazzino.

**Art. 5.**

- L'Ufficio Annonario è unico. Saranno istituiti depositi di cereali nelle diverse Parrocchie nella misura del loro fabbisogno.

**Art. 6.**

- I rappresentanti non hanno facoltà di concedere cereali nè di fare altri atti se non in forza di delibera dell'Ufficio Annonario, di disposizioni di legge e regolamentari.

Gli atti compiuti sono nulli e coloro che li compiono sono responsabili.

**Art. 7.**

- Le distribuzioni di grano ai privati si faranno una volta al mese.

**Art. 8.**

- Le domande di cereali dovranno essere presentate non piu' tardi di 15 giorni successivi ad ogni dispensa ai rappresentanti di ciascuna Parrocchia.

**Art. 9.**

- I consumatori di pane che ne fanno acquisto presso le pubbliche rivendite dovranno ritirare al principio di ogni mese le tessere mensili, debitamente bollate dalla Segreteria degli Interni, presso gli uffici dei magazzini Annonari locali.

**Art. 10.**

- I suddetti consumatori di pane riterranno, dietro esibizione di dette tessere, dalle pubbliche rivendite quella quantità di pane indicata nel buono stesso.

**Art. 11.**

- Qualora i forni non si attengano alle vigenti leggi ed alle disposizioni che darà l'Ufficio Annonario verrà loro sospesa la fornitura del grano.

Chiunque altro contravvenga alle presenti disposizioni sarà passibile delle pene stabilite dalla leggi dello Stato.

**Art. 12.**

- Il Governo si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le superiori disposizioni.

**Art. 13.**

- Nel termine di giorni 10 sarà promulgato un regolamento di contabilità che determini le mansioni di tutti gli addetti all'annona, il sistema di contabilità e Capo dei magazzini, le responsabilità, il tesseramento, i prezzi, ecc.

**Art. 14.**

- Le presenti norme andranno in vigore il giorno dopo la loro pubblicazione.

(1) Pubblicata nel 1918 col N.14.